

**XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
PROVINCIA DI ROMA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE
DEL PERSONALE DIPENDENTE**

DELIBERA DI GIUNTA N. 56 DEL 06.09.2011

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti enti locali e regioni e per l'area della dirigenza (art. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000).
2. La Comunità Montana, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e part-time) il servizio sostitutivo della mensa aziendale.
3. Il servizio mensa viene erogato nella forma dei buoni pasto.
4. Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
7. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
8. La fruizione del servizio di mensa è consentita alle seguenti condizioni :
 - Presenza effettiva del lavoratore in servizio;
 - Resa della prestazione lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto obbligatoria non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
 - Consumazione del pasto al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuato da gastronomie artigianali, pubblici esercizi e vendita di generi alimentari compresi nella tabella I dell'allegato 5 del Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988 n. 375. La gestione del procedimento del servizio sostitutivo della mensa è affidata al responsabile dell'Ufficio del Personale dell'Area Amministrativa ed economico finanziaria.

Art. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale e festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti per i giorni di Martedì e Giovedì in cui sono tenuti al rientro obbligatorio pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno sette ore e quindici minuti complessivi di servizio, oltre la pausa pranzo.
3. Il diritto spetta anche al di fuori delle giornate di rientro obbligatorio in caso di:

- lavoro straordinario autorizzato pomeridiano di almeno due ore e trenta minuti oltre l'orario ordinario di lavoro e oltre la pausa;
- per Inversione del rientro pomeridiano debitamente autorizzato;
- per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere;

Restano esclusi i casi di rientro per recupero debiti orari.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio parziale limitatamente al rientro del giorno previsto contrattualmente e comunque con un orario non inferiore a sei ore e quarantacinque minuti complessivi nella giornata, oltre la pausa pranzo.

4. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla effettiva prestazione di servizio, certificata da idoneo sistema di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente eccezionalmente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa può essere attestata dal dipendente e confermata con visto dal responsabile dell'area di appartenenza o dal Segretario Generale.
5. non concorrono al raggiungimento delle sette ore e quindici minuti utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti usufruiti in maniera frazionata, per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
6. non possono essere concessi ad ogni dipendente buoni pasto per un numero superiore ai rientri pomeridiani programmati nel mese di competenza

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento per cui non va erogato il buono, tranne nell'ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per il pasto consumato e l'orario di missione sia pari ad almeno ore 7 e quindici minuti.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 6,00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di giunta comunitaria e nel rispetto della legislazione vigente.
3. Il buono pasto:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
 - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'Irap per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29;

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intende richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'ente copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'ente può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegna i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto, previa sottoscrizione di ricevuta di consegna.
3. I buoni sono spendibili fino al termine dell'anno in corso.

Art. 8

Trattamento fiscale e contributivo del servizio mensa

1. A norma dell'art. 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo previsto dalle leggi vigenti.
2. L'incaricato al controllo e all'erogazione dei buoni pasto trasmetterà mensilmente all'Ufficio stipendi il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

Art. 9

Personale di qualifica dirigenziale

Il Segretario Generale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni vigenti in materia.

L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Sono fatte salve le erogazioni già effettuate sino al 31.08.2010 e quelle in sospensione per contestazione in corso alla stessa data pur se in contrasto con il presente provvedimento.